

Alla  
Commissione di Garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali  
Piazza del Gesù, 46 - 00186 Roma  
[segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it](mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it)

E, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)  
[usg@mailbox.governo.it](mailto:usg@mailbox.governo.it)

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
[mef@pec.mef.gov.it](mailto:mef@pec.mef.gov.it)

Al Ministero della Giustizia  
[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

Al Presidente della Suprema Corte di Cassazione  
[prot.cassazione@giustiziacert.it](mailto:prot.cassazione@giustiziacert.it)

Al Presidente della Corte Costituzionale  
[segreteria.generale@cortecostituzionale.mailcert.it](mailto:segreteria.generale@cortecostituzionale.mailcert.it)

Al Presidente del Consiglio di Stato  
[cds-servpresidenza@ga-cert.it](mailto:cds-servpresidenza@ga-cert.it)

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa  
[giustizia-amministrativa@ga-cert.it](mailto:giustizia-amministrativa@ga-cert.it)

Al Presidente della Corte dei Conti  
[ufficio.gabinetto@corteconti.cert.it](mailto:ufficio.gabinetto@corteconti.cert.it)

Al Consiglio Superiore della Magistratura  
[protocollo.csm@giustiziacert.it](mailto:protocollo.csm@giustiziacert.it)

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria  
[ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it](mailto:ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it)

Al Ministero del Lavoro  
[segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it)

Al Demanio  
[agenziademanio@pce.agenziademanio.it](mailto:agenziademanio@pce.agenziademanio.it)

All'Unioncamere  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

Al Direttore dell'Inps  
[ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)

All'Agenzia delle Entrate

[agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili

[consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it)

Roma, 15 ottobre 2024

**Oggetto: Proclamazione astensione collettiva dalle attività svolte dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili**

Le Associazioni nazionali dei commercialisti ANC – ANDOC - FIDDOC – UNICO proclamano l'astensione collettiva della categoria nel rispetto del codice di autoregolamentazione che disciplina le modalità delle astensioni collettive dalle attività dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2014.

L'astensione avrà ambito nazionale e la stessa è determinata dalle richieste, più volte reiterate al legislatore, di un provvedimento di proroga del termine del 31 ottobre 2024 per l'adesione da parte dei contribuenti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo alla proposta di concordato preventivo biennale formulata dall'Agenzia delle Entrate.

In ordine al concordato preventivo biennale (CPB), misura introdotta dagli articoli 6 e seguenti del D. Lgs n. 13 del 2024, le scriventi Associazioni hanno denunciato, in più occasioni, l'inadeguatezza della scadenza del nuovo adempimento, ciò anche in ragione dell'incertezza che ha caratterizzato gli aspetti applicativi del provvedimento e delle correlate difficoltà per i contribuenti titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo di valutare adeguatamente la proposta concordataria, con la conseguente compromissione della loro facoltà di adesione consapevole al nuovo strumento di compliance.

La perdurante incertezza è altresì determinata dalle numerose modifiche che hanno riguardato il nuovo strumento del CPB, le ultime, in ordine di tempo, contenute nel Decreto Omnibus (pubblicazione in G.U. 08.10.2024), hanno introdotto sostanziali cambiamenti e hanno determinato l'urgenza, per la vasta platea dei contribuenti interessati, di essere adeguatamente informata.

La mancata proroga della scadenza del 31 ottobre 2024 per l'adesione al CPB ha determinato, quindi, grave nocumento all'attività svolta dagli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i quali sono stati privati di un tempo congruo per poter illustrare compiutamente ai contribuenti assistiti il nuovo CPB, a seguito anche delle recenti modifiche normative.

La situazione è resa ulteriormente complicata dai disservizi che, ancora in queste ore, riguardano l'accesso al cassetto fiscale dei contribuenti per la necessaria consultazione dei dati dichiarativi, ai fini dell'adempimento del CPB.

La proposta concordataria dell'Agenzia delle Entrate è contenuta nel modello dichiarativo dei redditi, pertanto l'astensione avrà ad oggetto la seguente attività:

- **Invio Modelli Dichiarazione Redditi 2024 (anno d'imposta 2023)**

Per quanto attiene alla suindicata attività, l'astensione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 30 ottobre 2024 alle ore 24:00 del giorno 7 novembre 2024.

Durante il periodo di astensione saranno, comunque, garantite le prestazioni indispensabili di cui all'art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente (1).

La proclamazione dell'astensione sarà comunicata ai soggetti interessati secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art. 2 comma 1 del codice di autoregolamentazione vigente (2).

Le scriventi Associazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del codice di autoregolamentazione, si fanno carico di trasmettere e di diffondere a tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili documento atto a consentire agli stessi di rendere apposita comunicazione preventiva alla propria clientela (3).

Le scriventi Associazioni si rendono, altresì, disponibili ad un confronto che le stesse auspicano, al fine di poter fornire ulteriori precisazioni, e nell'ambito del quale si renda possibile apportare eventuali adeguamenti rispetto a quanto esposto con la presente.

Con osservanza.

Presidente ANC *Marco Cuchel*

Presidente ANDOC *Mario Michelino*

Presidente FIDDOC *Fabiana Di Lauro*

Presidente UNICO *Domenico Posca*

(1) **Art. 5 - Prestazioni indispensabili**

**1.** *Durante il periodo di astensione saranno comunque garantite le seguenti prestazioni indispensabili:*

- a) *Orario minimo di apertura non inferiore alle 2 (due) ore giornaliere, comunicate secondo le modalità di cui all'art. 3;*
- b) *Predisposizione e consegna delle buste paga;*
- c) *Predisposizione e consegna al cliente del modello F24, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma autonoma;*
- d) *Predisposizione e consegna al cliente delle dichiarazioni fiscali e tributarie, quando richiesto ai fini della presentazione in forma autonoma;*
- e) *Assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di accesso di organi ispettivi per accertamenti fiscali e tributari, o di deleghe dell'Autorità Giudiziaria, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi,*
- f) *Rispetto dei termini perentori prescritti nell'ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all'attività di attestazione o in presenza di concordati.*

(2) **Art 2 – Proclamazione e durata delle astensioni**

**Comma 1**

*La proclamazione dell'astensione, con l'indicazione della specifica motivazione e della sua durata, deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della data dell'astensione alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ed al Consiglio nazionale dell'Ordine. Inoltre analoga informazione va trasmessa, in ragione della motivazione dell'astensione collettiva, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore dell'Inps, al Direttore dell'Inail, al Demanio, al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, all'ANCI, all'Unioncamere in rappresentanza delle Camere di Commercio, al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero del lavoro e ad altri Ministri eventualmente interessati, ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto o dei distretti interessati, e a tutti gli Ordini locali. Ove l'astensione collettiva abbia una portata nazionale, le informazioni di cui innanzi possono essere trasmesse esclusivamente ai soggetti istituzionali nazionali degli organismi innanzi individuati.*

*L'organismo proclamante assicura la comunicazione al pubblico dell'astensione, almeno cinque giorni prima con tempi e modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini. Il servizio pubblico radiotelevisivo è messo nelle condizioni di dare la tempestiva diffusione a tali comunicazioni, nelle forme previste dalla legge, in modo da fornire informazioni complete sull'inizio, la durata, le prestazioni garantite e le modalità dell'astensione nel corso dei telegiornali e giornali radio. Le medesime informazioni sono fornite a giornali quotidiani ed alle emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti o, comunque, agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle Leggi dello Stato, oltre a tutti gli ordini Locali secondo le forme previste dalla legge. Tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non può intercorrere un periodo superiore a sessanta giorni.*

**(3) Art. 3 – Comunicazione preventiva alla clientela**

*1. Il professionista è tenuto a rendere apposita comunicazione preventiva delle modalità di effettuazione dello sciopero, dell'apertura al pubblico durante l'astensione, nei termini previsti dalla lett. a) dell'art. 5, e delle prestazioni indispensabili che saranno garantite al cliente, ai sensi del medesimo art. 5. Tale comunicazione è predisposta dal professionista entro dieci giorni dall'inizio dell'astensione e diffusa con i mezzi più idonei a raggiungere i propri clienti.*